



N°55/02/2005

*Ministero
delle Attività Produttive***DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE****IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito denominato d.P.R. n. 327/01), recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e che, tra l'altro, dispone l'abrogazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO l'art. 1 della citata legge 9 aprile 2002, n. 55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati e previsti dalle norme vigenti anche in materia ambientale, di cui quelli relativi a detta ultima materia sino al compiuto recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996;

VISTO il D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il D.L. 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 (di seguito denominato d. lgs. 330/04), recante integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (di seguito denominato d. lgs. 59/05), concernente l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA l'istanza pervenuta il 1 luglio 2003, trasmessa anche a tutte le altre Amministrazioni interessate, con la quale la ENERGIA S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ciovassino, 1, cod. fisc. 07756640012, ha richiesto l'autorizzazione ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato della potenza elettrica di circa 800 MW, da ubicare nei Comuni di Bertonico (LO) e Turano Lodigiano (LO) ed ha contestualmente inviato la documentazione progettuale inerente l'isola produttiva e le opere connesse individuate in un elettrodotto ed in un metanodotto;

VISTA la nota di questo Dicastero del 16 luglio 2003 con la quale è stata data notizia dell'avvio del procedimento e indetta la prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 4 settembre 2003;

VISTA la nota del 28 agosto 2003, prot. n. 5181/, con la quale l'Autorità di Bacino del fiume PO ha comunicato che il sito della centrale elettrica proposta risulta essere al di fuori degli ambiti territoriali soggetti a specifiche limitazioni

d'uso del suolo, che i progetti delle opere connesse sono conformi alle indicazioni disposte dalla stessa Autorità di Bacino e, nel contempo, ha dettato indicazioni inerenti il previsto emungimento di acqua da falda superficiale;

VISTA la nota del 1° settembre 2003, prot. n. 68120/SEG, con la quale l'Agenzia delle Dogane-Ufficio Tecnico di Finanza di Milano ha comunicato il proprio nulla osta al rilascio della richiesta autorizzazione;

VISTO il resoconto verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutesi nella suddetta data e trasmesso a tutte le Amministrazioni convocate in data 19 settembre 2003, in relazione al quale non sono state avanzate successive osservazioni;

VISTO, in particolare, il citato resoconto che, tra l'altro, riporta la posizione della Provincia Lodi che ha altresì fatto presente l'opportunità della partecipazione al procedimento dei rappresentanti del Consorzio di gestione del parco "Adda Sud", nonché la replica da parte dei rappresentanti di questo Dicastero che hanno chiarito che: *"l'Ente Parco agisce nell'ambito di una specifica normativa regionale e che pertanto è da ritenere quale soggetto di supporto della Regione per l'espressione del parere di competenza. In ogni caso l'Ente Parco, al pari di tutti gli altri soggetti interessati, può intervenire procedimento direttamente o tramite gli Enti Locali e la Regione, esprimendo le proprie osservazioni e valutazioni"*;

VISTA la comunicazione in data 5 aprile 2004 la quale la ENERGIA S.p.A. ha trasmesso, anche a tutte le altre Amministrazioni interessate, le integrazioni alla documentazione allegata alla predetta istanza pervenuta il 1 luglio 2003;

VISTE le deliberazioni dei Consigli Comunali di Turano Lodigiano e di Bertonico, rispettivamente n. 18 del 26 aprile 2004 e n. 19 del 27 aprile 2004, con le quali si esprime la ferma opposizione e la indisponibilità a partecipare a qualsiasi momento di confronto in merito al procedimento di autorizzazione;

VISTA la nota del 15 giugno 2004, prot. n. TR1-UCTL/1/1793/G15-5, con la quale il Ministero della Difesa-Comando 1° Regione Aerea ha comunicato il proprio nulla contro, previa osservanza delle disposizioni in ordine alla segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota, al rilascio della richiesta autorizzazione;

VISTO il parere favorevole trasmesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota del 18 novembre 2004, in ordine al sopra richiamato progetto proposto da ENERGIA S.p.A., nonché il parere favorevole della Commissione VIA, n. 629 del 21 ottobre 2004 trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del

territorio con nota del 17 gennaio 2005;

VISTA la nota del 10 maggio 2005 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio-Direzione generale per la salvaguardia ambientale Divisione III-VIA ha trasmesso il provvedimento di compatibilità ambientale DEC/DSA/2005/00396 del 21 aprile 2005;

VISTE, in particolare, le prescrizioni dettate con la predetta pronuncia di compatibilità ambientale concernenti anche l'ambiente idrico e, in tale ambito, le puntuali condizioni per la realizzazione del nuovo pozzo per l'approvvigionamento idrico ad uso industriale;

VISTA la nota del 16 maggio 2005 con la quale il Dicastero dell'Ambiente e della tutela del territorio-Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha richiesto alla ENERGIA S.p.A. la documentazione necessaria al rilascio della autorizzazione integrata ambientale di cui al citato d. lgs. 59/05;

VISTA la nota del 17 maggio 2005, prot. n. 8654, con la quale questo Dicastero, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, ha comunicato di ritenere conclusa la fase di avviso al pubblico del procedimento per l'imposizione dei vincoli preordinati all'esproprio o alla costituzione di servitù sui terreni necessari alla realizzazione della centrale elettrica e delle opere connesse, stante l'avvenuta comunicazione dell'avvio della fase procedimentale a tutti i soggetti interessati, nonché l'avvenuta acquisizione di osservazioni formulate da due proprietari di particelle interessate dalla realizzazione delle opere connesse e dal Comune di Terranova dei Passerini, aventi oggetto generiche osservazioni sull'insediamento dell'impianto;

VISTA la nota di questo Dicastero del 25 maggio 2005 con la quale è stata indetta per il giorno 15 giugno 2005, la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi al fine di ottenere l'intesa con la Regione Lombardia e gli altri pareri necessari alla conclusione del procedimento;

VISTO il resoconto verbale della riunione conclusiva della Conferenza di servizi, tenuta il giorno 15 giugno 2005 e trasmesso, per via fax, a tutte le Amministrazioni interessate con nota 27 giugno 2005;

ATTESO che nel corso della predetta riunione è stata data comunicazione che la società ENERGIA S.p.A., a seguito delle osservazioni pervenute nel corso della fase procedimentale inerente l'imposizione dei vincoli preordinati all'esproprio o alla costituzione di servitù, ha provveduto ad individuare un posizionamento del

metanodotto meno invasivo delle proprietà interessate;

RILEVATO, altresì, che è stata assunta agli atti del procedimento la deliberazione n. VIII/00155 del 14 giugno 2005 con la quale la Regione Lombardia ha espresso la propria intesa in merito alla iniziativa proposta, che tale deliberazione è stata consegnata in copia alle Amministrazioni partecipanti alla riunione e che, su richiesta degli Enti territoriali di avere un termine per l'esame dell'intesa regionale, è stata assunta la decisione di rinviare le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi ad un successivo incontro da tenere entro il successivo 15 luglio;

PRESO ATTO della richiesta di accesso agli atti del procedimento avanzata dalla Provincia di Lodi e perfezionata con prelievo di copie documentali in data 28 giugno 2005;

VISTA la nota di questo Dicastero del 30 giugno 2005 con la quale è stata indetta per il giorno 8 luglio 2005, la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi al fine di acquisire i pareri non ancora espressi tra i quali quelli delle Amministrazioni del territorio;

VISTA la comunicazione in data 5 luglio 2005 con la quale la ENERGIA S.p.A. ha trasmesso, anche a tutte le altre Amministrazioni interessate, le integrazioni alla documentazione presentata ai fini del rilascio della autorizzazione integrata ambientale di cui al citato d. lgs. 59/05;

VISTO il resoconto verbale della riunione conclusiva della Conferenza di servizi, tenuta il giorno 8 luglio 2005 e trasmesso, per via fax, a tutte le Amministrazioni interessate con nota 19 luglio 2005;

RILEVATO che il predetto resoconto verbale è stato aggiornato con le integrazioni avanzate dalla Provincia di Lodi e trasmesso, per via fax, a tutte le Amministrazioni interessate con nota 19 luglio 2005;

ATTESO che nel corso della predetta riunione il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ha comunicato la conclusione dell'attività pre-istruttoria per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale di cui al citato d. lgs. 59/05 e che i rappresentanti degli Enti del territorio hanno chiesto un ulteriore rinvio e si è convenuto di posticipare la decisione su una ulteriore riunione della Conferenza di servizi successivamente alla trasmissione della relazione recante le determinazioni da parte del predetto Dicastero;

ATTESO, altresì, che nel corso della riunione sopra richiamata sono state assunte agli atti la deliberazione della Giunta Provinciale di Lodi, n. 26 del 1° giugno 2005, e le deliberazioni dei Consigli e Giunte dei Comuni di Bertonico e di Casalpusterlengo, rubricate rispettivamente n. 41 dell'8 giugno 2005, n. 13 del 13 giugno 2005, n. 53 del 20 settembre 2004 e n. 90 del 3 giugno 2005, tutte riportanti l'espressione di un parere negativo in ordine all'iniziativa proposta dalla società ENERGIA S.p.A.;

VISTE la nota del 14 luglio 2005 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio-Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha trasmesso la relazione sull'attività pre-istruttoria per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale di cui al citato d. lgs. n. 59/05, nonché la successiva nota del 19 luglio con la quale il predetto Dicastero ha comunicato una rettifica alla citata relazione ;

VISTA la nota di questo Dicastero del 19 luglio 2005 con la quale si evidenzia la necessità, al fine di permettere in conformità ai principi generali del d.lgs. n. 59/05 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, di acquisire le determinazioni da parte delle Amministrazioni interessate, per addivenire ad un parere conclusivo per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato d. lgs. n. 59/05;

VISTA la deliberazione n. 19 del 13 giugno 2005 del Consiglio Comunale di Turano Lodigiano, preannunciata nel corso della riunione dell'8 luglio 2005 sopra richiamata e pervenuta via fax il 27 luglio 2005, con la quale si esprime parere negativo in ordine all'iniziativa proposta dalla società ENERGIA S.p.A.;

VISTA la nota di questo Dicastero del 28 luglio 2005 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio le osservazioni fatte pervenire dalla Provincia di Lodi e dai Comuni di Bertonico, di Turano Lodigiano e di Castelpusterlengo in merito alla relazione sull'attività pre-istruttoria per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale di cui al citato d. lgs. n. 59/05;

VISTA la nota di questo Dicastero del 3 agosto 2005 con la quale sono state portato a conoscenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e della Regione Lombardia le deliberazioni dei Comuni di Codogno, di Lodi Vecchio e di Mulazzano nel frattempo pervenute, nonché la citata deliberazione n. 19 del 13 giugno 2005 del Consiglio Comunale di Turano Lodigiano, inerenti l'insediamento energetico in parola;

VISTA la nota del 3 agosto 2005 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio-Direzione generale per la salvaguardia ambientale Divisione IV -

AIA ha trasmesso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica da ubicare nei Comuni di Bertonico e di Turano Lodigiano, Provincia di Lodi, rubricato come DSA/DEC/2005/00852 del 3 agosto 2005, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

ATTESO che con il provvedimento sopra richiamato, nel ribadire che resta fermo l'obbligo del rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento di compatibilità ambientale DEC/DSA/2005/00396 del 21 aprile 2005, sono dettate ulteriori prescrizioni inerenti l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;

VISTE le seguenti osservazioni pervenute nell'ambito dell'istruttoria:

1. Comuni di Codogno, di Guardamiglio, di Lodi, di Lodi Vecchio, di Marudo, di Montanaso Lombardo, di Mulazzano, di Saleranno sul Lambro, di Terranova dei Passerini e di Villanova sul Sillaro, tutti in Provincia di Lodi;
2. WWF Italia, sezione Alto Lodigiano;
3. Associazione Commercianti del basso lodigiano, Confartigianato della Provincia di Lodi, Unione artigiani di Lodi e circondario, Unione del commercio, turismo e servizi alla persona, Consorzio bonifica Muzza bassa lodigiana, Col diretti, CCIA Provincia di Lodi, Unione province lombarde e Vescovo di Lodi, pervenute tramite la Provincia di Lodi;

CONSIDERATO che i contenuti delle suddette osservazioni riguardano aspetti affrontati nel corso delle riunioni della Conferenza di servizi sopra richiamate, nonché ampiamente valutate nel corso dell'istruttoria per il provvedimento di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che dall'istruttoria espletata, tra tutte le Amministrazioni intervenute, risultano avere espresso esplicito parere negativo la provincia di Lodi e i Comuni di Bertonico, di Casalpusterlengo e di Turano Lodigiano;

RITENUTO che le motivazioni addotte a sostegno dei predetti pareri negativi vertono sostanzialmente su un giudizio di insufficienza della valutazione di impatto ambientale espletata e su argomentazioni di criticità ambientale-sanitaria rivolte alla generalità del territorio del lodigiano senza recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso all'iniziativa proposta e senza fornire adeguate dimostrazioni dell'incidenza dello specifico impianto rispetto a tali prospettate criticità;

RITENUTO, altresì, che le motivazioni di diniego relative al mancato coinvolgimento del territorio, e in particolare della Provincia di Lodi, in merito alle possibili linee di sviluppo dell'ex zona industriale "raffineria Sarni" sono relative alle

compensazioni socio-economiche che possono rientrare tra gli accordi che, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della citata legge 9 aprile 2002, n. 55, la Regione competente può promuovere "tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale", per cui tali accordi sono facoltativi e non obbligatori;

VISTA la determinazione conclusiva del procedimento, adottata dall'Ufficio istruttore in data 4 agosto 2005, con la quale valutate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede e tutte favorevoli in materia ambientale, di tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità, si adotta la determinazione favorevole;

RITENUTO, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo con l'acquisizione di tutte le prescrizioni formulate dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento unico ad eccezione di quella formulata dalla Regione Lombardia ed inerente l'obbligo di acquisire separata autorizzazione per l'escavazione del pozzo per l'approvvigionamento idrico ad uso industriale in quanto non conforme ai principi generali della legge 9 aprile 2002, n. 55, che prevede l'adozione di una autorizzazione unica la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati e previsti dalle norme vigenti;

RITENUTO, quindi, di adottare il provvedimento di autorizzazione, tenuto anche conto delle prescrizioni impartite in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n. 79/99 in materia di produzione di energia elettrica ad adempimenti in materia di fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

D E C R E T A

Art. 1

La ENERGIA S.p.A. - con sede legale in Milano, Via Ciovassino, 1, cod.fisc. 07756640012 - ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di:

-un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, costituito da

- due sezioni della potenza elettrica complessiva lorda di circa 800 MW e della potenza termica immessa di circa 1390 MW, da ubicare nel territorio dei Comuni di Bertonico (LO) e Turano Lodigiano (LO);
- una nuova stazione elettrica di smistamento a 380 kV ove afferisce la produzione della centrale, tramite tre stalli macchina, e i raccordi di collegamento "entra-esce" in linea aerea, di circa 650 m, tra la futura stazione elettrica e l'elettrodotto San Rocco-Tavazzano, a 380 kV, interessando il territorio dei Comuni di Turano Lodigiano e di Casalpusterlengo, in Provincia di Lodi;
 - un metanodotto interrato (DN 500) di circa 6,4 km che va dal sito della centrale alla rete di distribuzione SNAM Rete Gas Cortemaggiore-Ripalta, interessando il territorio dei Comuni di Turano Lodigiano e di Bertonico, in Provincia di Lodi;
 - un pozzo per l'approvvigionamento idrico ad uso industriale.

Art. 2

La costruzione dell'impianto e delle opere connesse deve avvenire in conformità al progetto preliminare e allo Studio di impatto ambientale, approvati nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate:

Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

1. Aspetti progettuali

- 1.1 La progettazione esecutiva dell'impianto deve prevedere soluzioni tecnologiche idonee a garantire la possibilità che la centrale possa, in assetto cogenerativo, trasferire calore alle utenze industriali e/o civili poste nei Comuni circostanti.
- 1.2 Il metanodotto in progetto deve essere interrato con una copertura di almeno 1,5 m nelle aree agricole, al fine di non ostacolare le lavorazioni principali del suolo.
- 1.3 Prima dell'entrata in esercizio della centrale, il proponente deve presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alla Regione Lombardia un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale ed ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto tre anni prima della cessazione delle attività.

2. Aspetti ambientali

Atmosfera

- 2.1 Le emissioni al camino devono essere congrue con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto in oggetto; fatti salvi i limiti normativi; non devono comunque essere superati nei fumi anidri i valori sotto riportati:

per il turbogas ($O_2 = 15\%$)	ossidi di azoto espressi come NO_2	30 mg/Nm^3
per il turbogas ($O_2 = 15\%$)	monossido di carbonio (*)	40 mg/Nm^3
per le altre emissioni dell'impianto	valori riportati nel DM 12.7.1990	

(*) vedi le prescrizioni più restrittive nel parere della Regione Lombardia

A seguito delle prescrizioni più restrittive, riferite alle sole emissioni del monossido di carbonio, individuate dalla Regione Lombardia nel proprio parere favorevole, si prescrivono i valori limite alle emissioni del monossido di carbonio riportate nelle prescrizioni della Regione Lombardia. Pertanto, le prescrizioni sopra riportate, inerenti il monossido di carbonio, individuano solamente lo scenario considerato nella valutazione d'impatto ambientale per il quale è stato dato parere favorevole.

- 2.2 I limiti di emissione di cui al punto precedente si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo ed avviamento, della durata di sei mesi, i predetti limiti possono essere riferiti ad una media giornaliera.
- 2.3 In nessun caso è da prevedersi l'utilizzo di altro combustibile per l'alimentazione della centrale termoelettrica che non sia il gas naturale.
- 2.4 L'impianto deve essere predisposto in modo da consentire alle Autorità competenti l'acquisizione dei dati periodici delle emissioni. La misura delle emissioni di NO_x , CO, CO_2 , e parametri di funzionamento del processo deve essere effettuata in continuo da parte dell'esercente. Inoltre con periodicità semestrale, almeno nei primi due anni di funzionamento dell'impianto, deve essere misurato il contenuto di idrocarburi incombusti nelle emissioni. Devono inoltre essere sottoposte a monitoraggio le emissioni dei suddetti inquinanti in occasione delle fasi di arresto ed avvio dell'impianto, ivi inclusa l'emissione della caldaia ausiliaria. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21.12.1995.
- 2.5 Il Proponente ha l'obbligo di rimettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e di attuare, per la parte di propria competenza, un piano concordato con la Regione Lombardia e con l'ARPA Lombardia, per il monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo i criteri del DM n. 60/2002. Tale piano dovrà prevedere in particolare il monitoraggio degli ossidi di azoto e del materiale particolato dovrà prevedere l'acquisto e l'esercizio di strumentazione per il monitoraggio a carico del proponente, secondo quanto dallo stesso dichiarato. Fermi restando gli accordi con la Regione, il programma di monitoraggio dovrà essere operativo almeno un anno prima dell'inizio del collaudo della centrale e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto con le modalità gestionali, tecniche ed economiche, che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti. Poiché nel territorio circostante la centrale non sono presenti centraline per la misura dei parametri meteorologici (temperatura dell'aria, pressione, velocità e direzione del vento, precipitazioni), almeno una delle stazioni di monitoraggio dovrà essere munita della idonea strumentazione per la misura dei parametri suddetti. Fermo restando gli accordi con le suddette Autorità competenti in merito alla gestione e alla localizzazione delle stazioni di monitoraggio, esse saranno installate in corrispondenza dei recettori sensibili e dei punti di massima ricaduta ricavati dal modello di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, ovvero riposizionate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto nei punti effettivi di massima ricaduta

- 2.6 Il proponente dovrà concordare con le Autorità competenti al controllo, prima dell'entrata in esercizio della centrale, le modalità per rendere pubbliche le informazioni ed i dati acquisibili con il monitoraggio di cui al precedente punto 2.5.

Ambiente idrico

- 2.7 Prima dell'entrata in esercizio della centrale devono essere in funzione i seguenti dispositivi previsti dal Piano di lottizzazione del Comparto nord dell'area ex Sarni: rete di adduzione di acqua potabile ed industriale; depuratore; rete fognaria acque nere (che convoglia al depuratore); rete fognaria acque meteoriche, con vasche di compensazione, che convoglia al Colatore Valguercia.

Per quanto riguarda il nuovo pozzo per l'approvvigionamento idrico ad uso industriale, la profondità non deve superare i 40 m dal piano campagna e comunque non deve interessare l'orizzonte argilloso alla base dell'acquifero freatico. La portata di emungimento non potrà superare i 10 l/s. La documentazione attestante gli adempimenti relativi a questa prescrizione dovranno essere inoltrati per la verifica di ottemperanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- 2.8 La linea di approvvigionamento di acqua industriale deve essere dotata di un sistema di misurazione delle portate che consenta di identificare in maniera univoca i quantitativi utilizzati: il consumo annuo di acqua industriale, al netto di quella di riciclo, non deve superare il quantitativo dichiarato dal proponente in 200.000 m³/anno. I dati relativi ai prelievi di acqua industriale devono essere messi a disposizione dell'ARPA.

- 2.9 In accordo con ARPA, il proponente dovrà effettuare, sia in fase di costruzione che di esercizio, periodici monitoraggi delle acque sotterranee che includano analisi chimiche e fisiche nonché il livello della falda da cui viene attinta acqua.

Relativamente al Colatore Valguercia (recapito delle acque in uscita dall'impianto), in fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite ulteriori analisi e campionamenti per approfondire la caratterizzazione della qualità delle acque e dei sedimenti dello stesso, prima dell'entrata in esercizio della centrale.

Suolo e sottosuolo

- 2.10 Durante fase di costruzione, lo stoccaggio di idrocarburi deve essere effettuato in serbatoi fuori terra, dotati di bacini di contenimento opportunamente dimensionati. Il parcheggio, il rifornimento e la manutenzione dei mezzi operativi e di trasporto devono avvenire su superfici impermeabilizzate ed attrezzate in modo tale da evitare sversamenti al suolo. Prima dell'avvio dei lavori il proponente deve predisporre un piano di intervento, secondo modalità da concordarsi con ARPA, da mettere immediatamente in atto a seguito di eventuali fenomeni di inquinamento delle acque e del suolo, che dovessero verificarsi durante i lavori di costruzione.

Vegetazione, flora, fauna, ecosistemi

- 2.11 Il progetto per le piantagioni, da realizzarsi nella parte sud del lotto destinato alla realizzazione del progetto in esame, deve essere coerente con l'adiacente progetto di recupero ambientale del Colatore Valguercia, allegato all'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area ex Sarni.

Rumore e vibrazioni

- 2.12 Al termine della costruzione dell'opera e prima dell'entrata in esercizio il proponente deve effettuare una campagna di rilevamento del rumore ambientale presso i recettori indicati nel SIA,

in accordo con ARPA e secondo le modalità di cui al DM 16.3.1998. La campagna, in accordo con ARPA anche ai fini della valutazione di adeguatezza in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. VII/8313, deve essere ripetuta periodicamente con la centrale alla massima potenza di esercizio al fine di dimostrare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di cui al DPCM 14.11.1997. Qualora dovessero essere superati i limiti di legge, l'esercente dovrà porre in atto adeguate misure di mitigazione acustica fino a rientrare nei valori limite, intervenendo sulle singole sorgenti, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori. La documentazione delle campagne di misura e degli eventuali provvedimenti presi per il contenimento del rumore deve essere resa disponibile alle autorità competenti al controllo.

Successivamente all'approvazione della classificazione acustica da parte dei Comuni interessati, se necessario, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 447/95 e dall'articolo 10 della legge regionale 13/01 e secondo le modalità della DGR 7/6906, andrà presentato un piano di risanamento acustico relativo all'impianto.

- 3 Dovranno essere ottemperate le prescrizioni indicate nel parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui alla nota n. 0708402/1465/2004 del 18.11.2004 integralmente nelle premesse.
- 4 La documentazione inerente l'adeguamento progettuale che prevede l'allontanamento dei manufatti della centrale e della sottostazione elettrica dalla fascia di rispetto del Colatore Valguercia, richieste nel citato parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dovrà essere inoltrata per le verifiche di competenza anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Ove non espressamente indicato alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni di cui sopra dovrà provvedere la Regione Lombardia.

Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

1. La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia richiede che, *"..., data l'entità dei lavori in progetto, comportanti scavi, sia pure in una zona già adibita ad attività industriali, sia dato avviso, con conveniente anticipo, della data d'inizio dei lavori, sia per quanto riguarda l'impianto di energia a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica, sia per quanto riguarda la sottostazione elettrica, sia per quanto riguarda il gasdotto interrato di allacciamento alla rete SNAM, a questa Soprintendenza, per permettere ai funzionari di controllare i lavori di scavo. Si richiede inoltre che sia predisposta la sorveglianza da parte di un archeologo durante i lavori di scavo, sia per l'impianto di produzione dell'energia elettrica che per la sottostazione elettrica e per il gasdotto, a carico di codesta Ditta, sotto la direzione di questa Soprintendenza"*.
2. La Direzione Generale per i beni archeologici richiede che *" visto il parere reso dalla Soprintendenza archeologica competente, compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, siano effettuate preliminarmente prospezioni geofisiche, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate."*
3. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco e Lodi,, *verificato che l'area prescelta per l'insediamento della centrale in oggetto è inserita in un ambito agricolo caratterizzato da rogge e canali d'irrigazione come il colatore Valguercia e da aree verdi, dovute anche all'azione di rinaturalizzazione delle zone della raffineria dimessa, sebbene le tracce dell'ex raffineria siano*

tuttora ancora percepibili, ritiene che l'area potrebbe acquisire un grado di naturalità qualificata.

Attualmente la zona porta ancora i segni della precedente funzione e dunque presenta delle condizioni ambientali degradate; la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco e Lodi ritiene dunque che il nuovo impianto di energia elettrica si faccia carico anche di riqualificare l'ambito attraverso una progettazione di particolare qualità architettonica e di meditato inserimento paesaggistico prevedendo la creazione di zone di verde qualificato e di un accurato studio di mitigazione ambientale per i volumi tecnologici."

4. La Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici richiede che:

- in fase di progettazione esecutiva dovrà essere definito un adeguamento progettuale, da sottoporre alla valutazione della competente Soprintendenza, che preveda l'allontanamento dei manufatti della centrale e della sottostazione elettrica dalla fascia di rispetto (art. 142 comma c del D.Lgs. n.42/2004) del colatore Valguercia. Tale modifica, dovrà anche assicurare una continuità tra gli interventi di mitigazione da realizzare nel lotto interessato dal progetto, secondo gli indirizzi dettati dalla Soprintendenza, e quelli previsti per la riqualificazione delle aree adiacenti il colatore e confinanti con l'area di progetto, al fine di raggiungere effettive condizioni di compatibilità e di migliore inserimento ambientale dell'intervento".

Prescrizioni della Regione Lombardia

- ai fini dell'utilizzo delle acque del processo produttivo, non essendo ricomprese nella documentazione progettuale presentata, sufficienti indicazioni a norma delle vigenti disposizioni di legge (r.d. 1775/1933, r.d. 1285/1920 e d.G.R. 22502/92) in merito alle opere da approvvigionamento idrico da realizzarsi ovvero da utilizzarsi (nel caso di riutilizzo di manufatti esistenti), il soggetto proponente dovrà predisporre la documentazione tecnica prevista dalla citata d.G.R. 22502/92, comprendente uno studio che definisca l'assetto idrogeologico del territorio in un intorno significativo dell'area interessate dai nuovi pozzi. E' comunque fatto salvo l'obbligo del pagamento, se dovuto, del canone demaniale e della relativa addizionale regionale;

Aspetti ambientali

- *Relativamente alla relazione geologica esaminata* si ritiene necessario che il Committente:
 - predisponga, nelle successive fasi di approfondimento e sviluppo progettuali, opportune indagini geotecniche finalizzate ad accertare, in conformità alle disposizioni del Decreto 11 marzo 1988 e della successiva circolare 24 settembre 1988, n.30483, i principali parametri fisici ed i valori relativi alla portanza ed ai cedimenti dei terreni di fondazione delle opere in progetto (centrale termoelettrica, elettrodotto e metanodotto), unitamente alle caratteristiche della falda freatica (minima soggiacenza della falda misurata nei mesi estivo corrispondenti alla sua massima escursione stagionale, entità delle oscillazioni, condizioni di vulnerabilità, presenza di falde sospese), che costituiscono dati essenziali per la determinazione delle più appropriate soluzioni progettuali da adottare per la realizzazione degli interventi in oggetto;
 - preveda la localizzazione dei sostegni dell'elettrodotto e del metanodotto in modo tale da non interferire con il reticolo idrografico superficiale (corsi d'acqua, canali e rogge). Per quanto riguarda in particolare il metanodotto le opere di ripristino dei luoghi dovranno ristabilire la configurazione geomorfologia e le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua;
 - tenga opportunamente conto, in fase progettuale, delle problematiche connesse alla presenza ed alla profondità della falda freatica in condizioni di massima escursione stagionale, anche al fine della scelta delle migliori soluzioni da adottare in fase di esecuzione dei lavori;

- adottati sia in fase di esecuzione dei lavori che di esercizio dell'impianto, tutti i sistemi tecnici più idonei per garantire la tutela dei corpi idrici superficiali presenti in prossimità dell'area di intervento e delle acque sotterranee (in relazione alle condizioni di alta vulnerabilità dei siti);
- *Per quanto l'approvvigionamento idrico ad uso industriale, mediante la realizzazione dei nuovi pozzi (ovvero per la riattivazione degli eventuali pozzi esistenti), mancando l'idonea documentazione in sede di autorizzazione unica, si prescrive di predisporre la documentazione tecnica prevista dalla d.g.r. 13 maggio 1992, n.V/22502, comprendente uno studio che definisca l'assetto idrogeologico del territorio in un intorno significativo dell'area interessate dai nuovi pozzi. A tale scopo dovranno essere accertate la minima soggiacenza stagionale, le caratteristiche tecniche ed idrauliche dei pozzi pubblici e privati esistenti (stratigrafie, profondità, posizione dei filtri, portate massime, ore di funzionamento, ecc.), i rispettivi raggi di influenza, la profondità dell'orizzonte impermeabile a letto della prima falda.*

Si prescrive altresì:

- di eseguire, dopo la trivellazione, le ordinarie prove di pompaggio per determinare i parametri idrodinamici (trasmissività T, coefficiente di immagazzinamento S e conducibilità idraulica K) dell'acquifero intercettato,
- in conformità ai contenuti della proposta di "Programma di Tutela ed Uso della Acque PTUA" approvato con d.g.r. 12 novembre 2004 n. 7/19353 ed ai sensi dell'art. 12 bis del r.d. 1775/1933 il prelievo delle acque sotterranee dovrà essere limitato alla falda superficiale,
- l'opera non dovrà interferire negativamente sulle portate degli altri pozzi esistenti nella zona né dovrà interferire con le zone di rispetto dei pozzi di cui all'art. 21 del d.lgs 152/1999,
- nel caso di pozzi esistenti da riutilizzare gli stessi dovranno essere limitati alla falda superficiale e si dovrà provvedere alla cementazione delle porzioni inferiori secondo le indicazioni tecniche che saranno impartite dalla Provincia di Lodi,
- di verificare che la portata massima di progetto risulti compatibile con la disponibilità della risorsa idrica come risultante dalla pianificazione regionale di settore (PTUA),
- di prevedere un sistema di perforazione del pozzo privilegiando tecniche che non richiedano l'impiego di fluidi di perforazione potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee,
- di installare a norma della d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 7/3235 i misuratori delle portate derivate e presentare la denuncia annuale delle acque derivate presso gli uffici competenti;
- *Relativamente agli scarichi nel Colatore (o Scolatore) Valguercia* dovranno essere eseguite analisi e campionamenti per la caratterizzazione della qualità delle acque e dei sedimenti dello stesso prima dell'entrata in esercizio della centrale sulla base delle indicazioni e dei protocolli che saranno formulati dall' ARPA Lombardia, ai fini della verifica del successivo rispetto dei parametri di cui alla tabella 3, allegato 5, del d.lgs 152/1999, ed inoltre si prescrive che:
 - in ogni caso gli scarichi ed i trattamenti delle "acque reflue domestiche", delle "acque reflue industriali" e delle acque meteoriche e di prima pioggia previsti nell'area dell'impianto da realizzarsi siano effettuati in conformità al d.lgs 152/1999 e alla l.r. 62/1985 ed in particolare che lo scarico delle acque nel Colatore (o Scolatore) Valguercia, appartenente al reticolo idraulico principale di competenza regionale, rispetti comunque ed in ogni condizione idraulica del corso d'acqua ricettore le prescrizioni di legge per lo scarico in corsi d'acqua naturali.

Si prescrive in generale che non risultino presenti altri punti di prelievo di derivazione di acque o di scarico delle medesime oltre a quelli oggetto di provvedimenti di autorizzazione/concessione e che non siano in alcun modo modificate le caratteristiche delle opere e dei manufatti di presa ed adduzione e scarico senza le necessarie autorizzazioni e/o concessioni a norma di legge;

- ai sensi del punto 3 della d.g.r. 7/14964 del 7/11/2003 che recepisce l'elenco delle zone sismiche

della Regione Lombardia contenuto nell'allegato 1 dell'Ordinanza 20/3/2003 n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trattandosi l'opera di un "edificio e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile" (Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003), il Committente è tenuto all'obbligo dell'applicazione, in fase di progettazione, delle norme tecniche allegate alla predetta Ordinanza, con le modalità indicate dalla medesima;

• *Relativamente alla componente atmosfera*

Si ritiene di considerare compatibile l'installazione, nell'area considerata (e relativamente alle due proposte localizzate nei Comuni di Bertonico/Turano Lodigiano e Spinadesco), fino ad un massimo di due nuovi gruppi in ciclo combinato per un totale di 800 MWe con le seguenti prescrizioni:

- a) il Committente entro il 2008 dovrà presentare alla Regione Lombardia una proposta di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine di un'ulteriore riduzione delle emissioni di NO_x, in quanto alla luce del DM 60/02 nonché degli obiettivi previsti dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, potranno essere riviste le quote in emissione oggi prescritte,
- b) l'impianto dovrà funzionare esclusivamente a gas naturale,
- c) limiti di emissione (riferiti a fumi secchi in condizioni normali e riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno del 15%):

NO_x + NH₃ (espressi come NO₂)	30 mg/Nm³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm³

I valori sono intesi come medi orari calcolati sulle ore di effettivo funzionamento,

- d) *Sistema di monitoraggio delle emissioni*: su ogni canna di evacuazione fumi devono essere installati misuratori di portata dei fumi, o metodi alternativi da concordare con ARPA, ed analizzatori in continuo di NO_x, CO, O₂. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) deve essere realizzato in conformità al D.M. 21/12/95 e ai decreti regionali di attuazione (Decreto Direttore Generale 29/8/97 pubblicato sul B.U.R.L del 9/10/97),
- e) Camini:
 - altezza non inferiore a 100 m ai fini di una ottimale dispersione degli inquinanti in atmosfera;
 - velocità emissioni fumi non inferiore a 20 m/s;
- f) il Committente dovrà farsi carico dell'eventuale adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria da realizzarsi sulla base delle prescrizioni che saranno emanate da ARPA, ente responsabile della rete, valutate anche le richieste fatte pervenire dai comuni di Bertonico e Turano di realizzare un sistema di monitoraggio con quattro centraline fisse e una mobile, oltre all'installazione di una stazione meteorologica. La nuova rete, pur rimanendo in carico al Committente, dovrà essere messa a disposizione di ARPA che ne curerà la gestione,
- g) per la fase di messa a regime del nuovo impianto dovranno essere concordati, tra l'esercente, la Regione Lombardia e ARPA limiti di emissione e dei criteri di gestione, che tenga conto anche delle esperienze maturate su gruppi analoghi,
- h) in fase di cantiere si ritiene opportuno prevedere un piano di monitoraggio delle polveri da concordare con la competente ARPA che preveda anche le procedure da adottare per le operazioni di contenimento delle stesse;

• *Relativamente alla componente rumore:*

- dovrà essere realizzato un monitoraggio post operam con rilevazioni fonometriche specificamente finalizzate a verificare la conformità ai limiti di rumore ed a dimensionare, se

- necessarie per conseguire il rispetto dei limiti, le eventuali opere di mitigazione,
 - il programma di monitoraggio dovrà essere inviato ai Comuni ed alla struttura dell' ARPA territorialmente competenti prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, per le valutazioni di adeguatezza in attuazione di quanto previsto dalla DGR 7/8313,
 - al termine del monitoraggio dovrà essere predisposta ed inviata ai Comuni ed alla struttura dell' ARPA territorialmente competenti una relazione riportante gli esiti dell' attività di monitoraggio, la valutazione della conformità ai limiti di rumore e l'indicazione degli eventuali interventi di mitigazione necessari per conseguire il rispetto dei limiti nonché dei tempi della loro attuazione,
 - successivamente all'approvazione della classificazione acustica da parte dei Comuni interessati, dovranno comunque essere effettuati rilievi fonometrici per valutare la conformità dell'impianto ai limiti di rumore definiti con la zonizzazione acustica. Se necessario andrà, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 447/95 e dall'articolo 10 della legge regionale 13/01 e secondo le modalità della DGR 7/6906, presentato un piano di risanamento acustico relativo all'impianto.
- *Relativamente all' elettrodotto*
 - in fase di progettazione definitiva degli elettrodotti di collegamento siano effettuate:
 - 1) la verifica del rispetto dei limiti di esposizione di cui all'art.3 del DPCM 8/7/2003,
 - 2) la verifica del conseguimento dell'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 del DPCM 8/7/2003, tenendo conto che in via cautelativa è opportuno riferire il calcolo del valore dell'induzione magnetica alla portata in corrente in servizio normale di cui alla norma CEI 11-60,
 - 3) la definizione puntuale delle opere e delle misure per risolvere le eventuali situazioni di criticità qualora non sia garantito il rispetto dei limiti di esposizione di cui al punto 1) o dell'obiettivo di qualità di cui al punto 2).

Aspetti gestionali e progettuali

- si richiede uno specifico approfondimento tecnico/economico sulla possibilità di ottenere energia termica per usi pubblici o privati nell'ambito dell'area ex Gulf (con le imprese che si insedieranno) e dei Comuni limitrofi,
- si richiamano integralmente le prescrizioni di cui al decreto n.2288 del 21.02.2002 sul "Progetto di recupero e riqualificazione (ex art.2 L.R. 30/1994) dell'area ex Sarni-Gulf, oggetto dell' Accordo di Programma. Da attuarsi nei Comuni di Bertonico, Turano Lodigiano e Terranova de Passerini".

Opere di riqualificazione e inserimento ambientale

- per ridurre l'impatto visivo degli elementi di notevole altezza, nella successiva fase di progettazione, dovranno essere proposti "cromatismi" più consoni e di minor impatto rispetto il paesaggio agricolo circostante esistente; in particolare si ritiene si debbano ridurre le scale cromatiche previste e si debba renderle maggiormente omogenee, prendendo in considerazione scale cromatiche più vicine a quelle proposte per il camino e per i corpi condensatori ad aria, escludendo assolutamente cromatismi troppo evidenti e contrastanti, quali il colore rosso vivo per i volumi caldaia;
- si ritiene che la realizzazione del metanodotto non possa avere significative incidenze sul pSIC "Lanca di Bertonico" purché la fase di cantiere non venga effettuata nel periodo marzo-luglio e vengano inoltre adottate le precauzioni individuate nello SIA per la limitazione delle polveri in fase di cantiere,

- approfondimenti conoscitivi legati alla componente rurale e conseguente definizione delle opere di minimizzazione e compensazione che dovranno essere parte integrante del progetto, anche in relazione ad eventuali espropri necessari
- riguardo la realizzazione e manutenzione per 10 anni di 50 ettari di foresta planiziale, si suggerisce che la compensazione prevista nello SIA venga individuata in aree strettamente adiacenti alla centrale che nella prospettiva della realizzazione dell'opera dovranno formare una vera e consistente fascia tampone a bosco con la funzione di migliorare la qualità ambientale complessiva e contribuire ad abbattere gli inquinanti prodotti. Tutto ciò deve essere oggetto di progettazione accurata e concordata con la D.G. Agricoltura oltre che con la Provincia di Lodi e gli Enti Territoriali locali interessati a vario titolo,
- relativamente alla realizzazione delle opere connesse:
 - ove si attraverseranno boschine, presenti in particolare lungo i corsi d'acqua o i canali di irrigazione, è auspicabile l'accantonamento del cotico erboso e dei primi strati di suolo, da utilizzare in seguito durante il ripristino. Le specie da utilizzare per la ricostruzione della copertura forestale dovranno essere autoctone e provenire da materiale produttivo originario della pianura lombarda,
 - in caso di boschine degradate sarebbe opportuno procedere, quale opera di compensazione ambientale, alla riqualificazione delle stesse e dei relativi sottoboschi anche al di fuori dello stretto ambito interessato dall' area di cantiere del metanodotto,
 - in caso di attraversamento di filari originati da impianti dell'uomo, si procederà al reimpianto delle stesse specie,
 - in caso di attraversamento di zone erbose è auspicabile l'accantonamento del cotico erboso e dei primi strati di suolo, da impiegare in seguito durante il ripristino; nel caso in cui non venga conservato il cotico erboso originario è necessario scegliere accuratamente il miscuglio delle sementi usando specie autoctone, meglio se provenienti da materiale riproduttivo lombardo, ed evitando assolutamente l'inserimento di specie e genotipi esotici,
 - segnalatori lungo la linea elettrica: allo scopo di limitare i fenomeni di collisione nei confronti dell' avi fauna è necessario raggruppare i cavi sul minor numero di piani orizzontali e renderli maggiormente visibili tramite l'installazione di spirali o di sfere colorate. Le spirali dovranno essere rosse (per le specie diurne) e bianche o gialle (per quelle crepuscolari) e disposte con toni neutri ogni 10 metri, alternate su due fili (effetto visivo laterale ogni 5 metri); le sfere degli stessi colori, andranno invece disposte sui conduttori neutri ogni 60 m, intervallate su due fili (effetto visivo laterale ogni 30m).

Prescrizioni del Ministero dell'Interno

- La Società dovrà in ogni caso attivare presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi gli adempimenti necessari per l'ottenimento del C.P.I., provvedendo a presentare per l'installazione dell'impianto uno specifico progetto antincendi, secondo quanto previsto dall'art.2 del DPR n.37/1998 e con le modalità di cui al DM del 4.05.1998;
- La nuova installazione, dal punto di vista antincendi, è ammessa a condizione che:
 1. l'attività di cui al punto 63 del DM 16.02.1982 sia in ogni caso conforme al D.Lgs. n.626/1994 ed al DM 10.03.1998;
 2. le attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 del DM 16.02.1982 siano integralmente conformi al DM 24.11.1984;
 3. l'attività di cui al punto 64 del DM 16.02.1982 sia integralmente conforme alla Circolare n.31/78.

Prescrizioni per la sicurezza del volo a bassa quota

L'esercente, in fase realizzativa, deve munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle prescrizioni fissate con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica da ubicare nei Comuni di Bertonico e di Turano Lodigiano, Provincia di Lodi, rubricato come DSA/DEC/ 2005/00852 del 3 agosto 2005, citato nelle premesse e che, in allegato "sub A", costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 4

I lavori di realizzazione della centrale a ciclo combinato hanno inizio entro un anno dalla definitiva efficacia del presente decreto e, comunque, entro il secondo semestre dell'anno 2006, e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2009.

L'impianto deve essere in esercizio, inteso come primo parallelo delle due sezioni a ciclo combinato complete, entro il 1° gennaio 2010; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per i Beni e le Attività culturali e della Salute nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lodi e ai Comuni di Bertonico, di Casalpusterlengo e di Turano Lodigiano.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa, ivi compreso lo stato di adempimento delle prescrizioni fissate con il presente provvedimento. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa anche al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Dicastero per i Beni e le Attività culturali e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lodi e ai Comuni di Bertonico, di Casalpusterlengo e di Turano Lodigiano.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

- 4 AGO. 2005

IL DIRETTORE GENERALE
(prof. Sergio Garribba)

